

DIRETTIVA AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' IN HOUSE SISTEMI PER LA METEROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A. (SMA CAMPANIA) E CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. (CAS) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' REGIONALE UNICA DEL POLO AMBIENTALE MEDIANTE PROCEDURA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA" EX ART. 2505 C.C.

Con delibera n. del la Giunta Regionale:

1. ha approvato il Piano industriale preliminare della società unica del Polo ambientale, parimenti qui allegato;
2. ha stabilito che l'obiettivo di una società unica del Polo ambientale di cui all'art. 1, commi 58 e ss., della legge regionale n. 28/2018 è conseguito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 37 e ss. della legge regionale n. 27/2019, mediante fusione per incorporazione di Campania Ambiente e Servizi Spa in SMA Campania Spa secondo la procedura semplificata;
3. ha approvato la presente Direttiva agli Amministratori Unici delle due Società con indirizzi circa tempi, modalità e contenuto minimo del progetto di fusione, e di elaborare a valle della fusione un aggiornamento delle misure di ristrutturazione contemplate dai relativi piani adottati e in corso di attuazione;
4. ha approvato lo schema delle modifiche statutarie di SMA Campania Spa, parimenti qui allegato.

In esecuzione della deliberazione di Giunta, entro dieci giorni dall'esecutività della stessa, codesti Organi di Amministrazione procederanno alla redazione e approvazione del progetto di fusione e alla sua pubblicazione al Registro delle imprese, unitamente alla documentazione di rito.

Per favorire ogni possibile accelerazione del processo di fusione - attesa la volontà del legislatore regionale e l'esigenza di assicurare tempestiva esecuzione delle commesse, considerata la previsione di cui al comma 2 dell'art. 2501 quater c.c. - la Regione quale socio rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale ai sensi del comma 3 dell'art. 2501 quater c.c..

Per le medesime ragioni, codesti Organi di Amministrazione vorranno altresì convocare le rispettive assemblee straordinarie, da tenersi nel termine di dieci giorni dalla deliberazione di approvazione del progetto di fusione, per le relative deliberazioni, avendo il socio rinunciato altresì ai termini di cui al comma 4 dell'art. 2501 ter c.c..

Al Notaio incaricato andrà rappresentata l'esigenza di depositare le delibere di fusione al Registro delle Imprese nel più breve tempo possibile.

Decorso il termine di 60 giorni per la eventuale opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.), si procederà alla stipula dell'Atto pubblico di fusione e al deposito per l'iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese; con l'iscrizione, la fusione produrrà gli effetti "reali".

In ogni caso, per ragioni di carattere pratico, gli effetti della fusione saranno retrodatati al 1/1/2020 ai fini contabili e fiscali. Dal punto di vista contabile, ciò consente alla società incorporante di evitare la redazione di un bilancio infrannuale e, all'incorporata, di dover approvare un ulteriore bilancio per il tempo intercorrente tra la chiusura del precedente esercizio e la data di produzione degli effetti reali della fusione. Dal punto di vista tributario, l'art. 172, comma 9 del TUIR, consente di stabilire con l'atto di fusione che, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quelle, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

Attesa la finalità di riorganizzazione degli assetti societari e delle modalità di produzione dei servizi ambientali strumentali resi per il perseguimento delle finalità istituzionali, le società assumeranno le iniziative per anticipare sul piano sostanziale gli effetti della fusione attivando, previa comunicazione alle Direzioni Generali committenti, in relazione alle commesse nella titolarità della società incorporante, il trasferimento

del personale della società incorporanda all'uopo necessari e ricorrendo al distacco temporaneo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 19/9/2003 attesa l'omogeneità delle attività svolte dalle due aziende, l'esigenza di uniformare le modalità di produzione dei servizi ambientali di interesse generale e strumentali resi e la correlata necessità di formare il personale della società incorporanda avute presenti le finalità della realizzazione della società unica del Polo Ambientale.

La società incorporante fornirà alla incorporanda il supporto tecnico per lo svolgimento delle commesse affidate a quest'ultima.

La società incorporante, alla luce del nuovo assetto operativo e in continuità con le azioni di ristrutturazione in corso, elaborerà un aggiornamento delle misure contemplate dai piani di ristrutturazione adottati con la delibera n. 738 del 13/11/2018 e la delibera n. 24 del 23/1/2018, successivamente aggiornata con delibera n. 145 del 9/4/2019.

CONTENUTO MINIMO DEL PROGETTO DI FUSIONE

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Azienda incorporante

Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola E7, VI Piano, CAP 80143 – C.F. e P.IVA: 07788680630.

Azienda incorporata

Campania Ambiente e Servizi S.p.A., con sede legale in Napoli, Via S. Lucia 81 – CAP 80132 C.F. e P.IVA: 07260621219.

2. MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI

Il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, approvato ai sensi dell'art. 20 del TUSP con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 2/1/2020, in continuità con le precedenti determinazioni assunte in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni regionali, ha statuito la fusione tra le suddette società.

I limiti e i vincoli posti dalla c.d. "spending review", l'attenzione al riequilibrio economico strutturale e all'efficienza di funzionamento e la necessità di assicurare comunque il soddisfacimento della molteplicità di esigenze di manutenzione del territorio, rendono sempre più evidente l'opportunità di una riorganizzazione complessiva delle due società regionali.

La fusione per incorporazione risponde alla esigenza di riorganizzare il modo in cui la Regione persegue le sue finalità in campo ambientale mediante servizi a ciò strumentali e la riconduzione delle attività a un unico centro decisionale, riducendo le procedure amministrative e consente di conseguire economie di scala.

Diviene possibile perseguire sinergie insite nella razionalizzazione della *governance* e nella gestione unitaria delle strutture operative; nonché nelle complementarietà delle attività da ciascuna svolte e della composizione degli organici, caratterizzati da presenza di operai e carenza di figure tecniche da un lato ed esigenze contrapposte dall'altro, rendendo possibile compensare specifiche carenze professionali manifestate.

Ulteriori obiettivi di contenimento e razionalizzazione sono rinvenibili nella riduzione degli oneri connessi alla amministrazione (es. costo degli organi sociali, unico centro contabile e amministrativo, spese per professionisti connesse a adempimenti obbligatori per legge, etc.).

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE RISULTANTI DALLA FUSIONE

Lo schema dell'oggetto sociale della Società incorporante, con le modifiche proposte, è allegato al presente documento.

4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELL'AZIENDA INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'AZIENDA INCORPORANTE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI REALI DELLA FUSIONE

Effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e fiscali decorrono a partire dalle ore 00:00 del 1/1/2020 (art. 2501 *ter*, comma 1, numero 6, c.c.; art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Effetti reali

Tenuto conto del cronoprogramma sopraindicato, la fusione avrà efficacia, al massimo, dalla data del 1° aprile 2020; da tale data la Società incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'incorporata.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Nelle società oggetto di fusione il socio unico è la Regione Campania. Pertanto, non esistono categorie di soci cui riservare trattamenti particolari.

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla fusione; la fusione determina la cessazione della Società incorporata con contestuale decadenza dei relativi organi di amministrazione e di controllo, con conseguente assunzione di tutti i diritti e gli obblighi della Società incorporante e con prosecuzione di tutti i rapporti anteriori alla fusione.

7. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

Considerato che le azioni delle due Società sono nella titolarità della Regione Campania, la fattispecie è assimilata al caso di "incorporazione di società interamente possedute" ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 *ter*, comma 1, numero 3), c.c.: "*3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro*".

8. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Per le motivazioni indicate al n. 7 non vi sarà alcuna assegnazione di quote, trovando applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505 *quater* c.c.

9. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione, non è necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utili.

10. PERSONALE

A seguito della fusione per incorporazione il rapporto di lavoro del personale dipendente in forza presso CAS proseguirà, senza soluzione di continuità, con SMA Campania incorporante sulla base del CCNL di settore applicato da quest'ultima, mantenendo inalterati tutti i diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c..

11. ALTRE INFORMAZIONI

Il Socio Regione esercita le seguenti opzioni:

- a) ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 4, c.c., rinuncia al termine di 30 giorni tra la data di pubblicazione del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione;
- b) ai sensi dell'art. 2501 *quater*, ultimo comma, c.c. rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Società partecipanti alla fusione;
- c) trattandosi di procedura di fusione semplificata *ex art.* 2505 c.c., non sarà predisposta la “relazione dell'organo amministrativo” *ex art.* 2501 *quinquies* c.c. e la “relazione degli esperti”, di cui al successivo art. 2501 *sexies* c.c.